REGOLAMENTO (CEE) N. 2276/86 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 1986

relativo all'applicazione della decisione n. 2/86 del comitato misto CEE—Svezia che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 572/86 del Consiglio, del 28 febbraio 1986, che fissa il regime che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese dovranno applicare agli scambi con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera [1], in particolare l'articolo 8,

vista la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 28 febbraio 1986, che fissa il regime da applicare alle importazioni in Spagna e Portogallo dei prodotti disciplinati dal trattato CECA, originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera e coperti dagli accordi tra la Comunità e questi paesi [2], in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia [3] è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunità, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro [4], è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1974;

considerando che, conformemente agli articoli 16 e 18 dei protocolli allegati ai suddetti accordi, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il comitato misto CEE—Svezia ha adottato la decisione n. 2/86 che modifica il protocollo n. 3 per tener conto di detta adesione;

considerando che occorre applicare la suddetta decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, la decisione n. 2/86 del comitato misto CEE—Svezia è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAWSON

---

(1) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 91.
(2) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 119.
(3) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97.
(4) GU n. L 350 del 19. 12. 1973, pag. 76.